

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIAL ASSIST DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

RECANTE

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

(G.U. N.128 DEL 19/5/20)

ENTRATA IN VIGORE 19/5/20

Speciale decreto “Rilancio”

Donazioni di prodotti – cambia ancora l'elenco di quelli non tassati L'art. 71-bis del D.L. n. 18/2020 aveva ampliato l'elenco di beni che ex art. 16 della legge n. 166/2016, se ceduti gratuitamente e nel rispetto di determinate condizioni, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85, co. 2, del Tuir. Ebbene, a distanza di poco tempo tale elenco è stato nuovamente modificato. Questo il nuovo gruppo di prodotti che si aggiunge all'elenco di cui all'art. 16 citato: • prodotti tessili e di abbigliamento; • mobili e complementi di arredo; • giocattoli; • materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione; • elettrodomestici ad uso civile ed industriale; • televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico; non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.	Art. 10, co. 2
Irap – non è dovuto il saldo per il 2019 e l'acconto per il 2020 Le imprese con ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lettere a) e b), o i lavoratori autonomi con compensi di cui all'art. 54, co. 1, del TUIR, non superiori a 250.000.000 euro (riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/20) non sono tenuti a versare: • il saldo dell'Irap relativa al 2019 (periodo di imposta in corso al 31/12/19); resta fermo che per detti soggetti resta dovuto l'acconto per il 2019; • la 1° rata di acconto dell'Irap relativa al 2020 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/19), nella misura del: ✓ 40% per la generalità dei soggetti previsto dall'art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 435/2001; ✓ 50% per i soggetti ISA previsto dall'art. 58 del D.L. n. 124/2019; L'abbuono non riguarda le imprese di assicurazione, la P.A., nonché gli intermediari finanziari, le holding industriali e commerciali e soggetti assimilati di cui all'art. 162-bis del Tuir.	Art. 24
Un contributo a fondo perduto destinato a imprese e lavoratori autonomi Introdotta un contributo a fondo perduto per imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se l'attività è svolta in forma di impresa cooperativa e lavoratori	Art. 25

Special Assist

autonomi.	
Soggetti interessati – possono ottenere il contributo le imprese, i lavoratori autonomi, i titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del Tuir con ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir o compensi di cui all'art. 54, co. 1, del Tuir non superiori a 5.000.000 euro nel 2019 (periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/20). Lavoratori autonomi – possono ottenere il contributo i soggetti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, soci di società di persone commerciali e soci di S.r.l.) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della legge n. 335/1995, individuati all'art. 28 del DL n. 18/2020. Enti non commerciali – possono ottenere il contributo anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Soggetti esclusi - Il contributo non spetta, in ogni caso, a: • soggetti la cui attività è cessata alla data di presentazione dell'istanza; • enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir; • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 e 38 del D.L. n. 18/2020, ossia: ✓ liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23/2/20, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ✓ lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione; • lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996. Condizioni – l'agevolazione è riconosciuta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione non è richiesta per i soggetti che: • hanno iniziato l'attività a partire dal 1/1/19; • alla data dell'insorgere dello stato di emergenza sanitaria versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi (es. nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza). A quanto ammonta il contributo - il contributo è determinato applicando una percentuale, diversa a seconda del fatturato del 2019 (periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/20), alla differenza tra: • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020; • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Queste le percentuali da applicare alla suddetta differenza: • 20% - soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro; • 15% - soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro; • 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro. Il contributo: • è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti; • è corrisposto dall'Agenzia delle entrate con accreditamento sul c/c bancario o postale del beneficiario. Irrilevanza fiscale dell'agevolazione - il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro-rata interessi passivi soggetti Irpef) e	

Special Assist

109, co. 5 (pro-rata spese generali), del Tuir, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

Modalità per ottenere il contributo – il contribuente deve presentare, anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica, un'istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e altri elementi necessari all'attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Imprese di medie dimensioni – 2 crediti di imposta per incentivare il rafforzamento patrimoniale

Art. 26

L'aumento di capitale effettuato nel 2020 da parte delle società di capitali consente ai sottoscrittori e alla stessa società di fruire di un credito d'imposta.

Società interessate – le società per le quali l'aumento di capitale è agevolato sono le società di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) del Tuir (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) con sede legale in Italia, escluse quelle indicate nell'art. 162-bis del Tuir (banche e holding) e quelle che esercitano attività assicurative.

Condizioni per ottenere l'agevolazione - la società oggetto dell'aumento di capitale deve:

- essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese;
- presentare un ammontare di ricavi 2019 di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, superiore a 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro;
- aver subito, a causa dell'emergenza sanitaria nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- aver deliberato ed eseguito dopo il 19/5/20 ed entro il 31/12/20 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Altre condizioni:

- al 31/12/19 la società non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà (regolamento UE);
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- è in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non è nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.lgs. n. 159/2011 (reati per mafia);
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo della società non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e IVA, nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, co. 2, del D.lgs. n. 7/2000.

Credito d'imposta per chi sottoscrive l'aumento di capitale – i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che effettuano conferimenti in denaro, anche in più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, hanno diritto a un credito d'imposta del 20% su un investimento massimo di 2.000.000 euro.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

La partecipazione deve essere posseduta fino al 31/12/23. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'ammontare

Special Assist

detratto, unitamente agli interessi legali.

Si può ottenere il credito d'imposta anche:

- per investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati UE o SEE;
- quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di OICR residenti o residenti in Stati UE o SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 anche in compensazione in F24.
- non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000.
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro-rata interessi passivi soggetti Irpef) e 109, co. 5 (pro-rata spese generali), del Tuir.

Credito d'imposta per la società che aumenta il capitale - alla società che aumenta il proprio capitale alle condizioni descritte è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Anche in questo caso la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1/1/24 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione in F24 a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020;
- non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, co. 5 (pro-rata spese generali), del Tuir.

Limiti di fruizione dei crediti d'imposta - l'agevolazione (credito d'imposta per il sottoscrittore + credito d'imposta per la società) può essere fruita nel limite di 800.000 euro (il limite è, invece, di 120.000 euro per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Disposizioni attuative

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze provvederà a stabilire criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5.000.000 nel 2019, spetta un credito d'imposta per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Art.28

Chi può accedere al bonus - esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Chi non può accedere al bonus - persone fisiche privati.

Limite massimo di ricavi o compensi 2019 - per accedere al bonus occorre che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/20 i ricavi o compensi non abbiano superato i 5.000.000 di euro.

Special Assist

Soggetti per i quali non conta il limite di ricavi 2019 - strutture alberghiere e agriturismi accedono al bonus a prescindere dal citato limite di ricavi di 5.000.000 di euro. Tipologia di immobile - l'immobile deve essere non abitativo (non è chiaro se il riferimento debba riguardare la categoria catastale ovvero l'utilizzo). Tipologie contrattuali ammesse - canone di locazione, canone di leasing, canone di concessione (immobili pubblici o territorio del demanio). Affitto d'azienda e tipologie contrattuali miste se presente almeno un immobile non abitativo Tipologia di attività - industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo Misura del credito d'imposta - 60% del canone mensile (sono compresi gli accessori, come ad esempio il condominio se forfettizzato nel prezzo, e le pertinenze). Per affitto azienda e tipologie contrattuali miste la misura dell'agevolazione è del 30% Mensilità cui si applica - marzo, aprile, maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno Momento in cui matura il credito d'imposta - il credito d'imposta matura al momento del pagamento del canone. Presupposto - diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il requisito non è richiesto per gli enti non commerciali Cumulabilità con altre agevolazioni - Il bonus (marzo 2020) non è cumulabile con il bonus del decreto Cura Italia (marzo 2020). Il bonus dei mesi successivi non presenta problemi di coordinamento con il bonus di marzo. Bonus marzo già acquisito: coloro i quali, in base al D.L. n. 18/2020 hanno fruito del bonus di marzo non devono effettuare alcuna ricognizione perché è da intendersi confermato. Coloro i quali non hanno potuto fruire del bonus di marzo del D.L. n. 18/2020 hanno l'opportunità di verificare se possono fruirne in base al decreto Rilancio (riduzione del fatturato di marzo 2020 di oltre il 50% rispetto al fatturato di marzo 2019) Utilizzo e rilevanza fiscale del credito d'imposta - il credito d'imposta: • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 ovvero in compensazione in F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro-rata interessi passivi soggetti Irpef) e 109, co. 5 (pro-rata spese generali), del Tuir. • non è soggetto ai limiti di 250.000 euro cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro (1.000.000 euro per il 2020) di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000; • non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del DL n. 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute.	
Rafforzamento start-up innovative Previsto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative. Spetta una detrazione d'imposta del 50% per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite Oicr che investono prevalentemente in essi. L'investimento massimo detraibile è 100mila euro annui e deve essere mantenuto per almeno 3 anni; l'eventuale cessione anticipata, anche parziale, della partecipazione comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo detratto, maggiorato degli interessi legali. Disposizioni attuative - Con un decreto interministeriale saranno individuate le modalità attuative.	Art. 38

Special Assist

Super ammortamento – più tempo per la consegna dei beni acquistati nel 2019 È stato differito dal 30/6/20 al 31/12/20 il termine per la consegna del bene strumentale, il cui ordine era stato comunque accettato entro il 31/12/19 ed era stato pagato un acconto pari al 20%, al fine di ottenere il riconoscimento la maggiorazione del costo ai fini del calcolo delle quote di ammortamento cd. "Superammortamento" di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019. Pertanto, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che nel 2019 (dal 1/4/19 al 31/12/19) hanno acquistato beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del Tuir, per i quali il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, potranno completare l'investimento entro il 31/12/20 e usufruire comunque della maggiorazione del costo di acquisizione del 30% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.	Art. 50
Procedure di amministrazione straordinaria - proroga dei termini dei programmi di esecuzione Prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'art. 27, co. 2, del D.lgs. n. 270/1999, già autorizzati delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003, anche qualora già prorogati ai sensi dell'art. 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23/2/20.	Art. 51
Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati I soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, possono ricevere nuovi aiuti in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.	Art. 53
Le indennità di 600 euro del D.L. n. 18/2020 sono cumulabili con l'assegno di invalidità Il D.L. n. 18/2020 ha previsto la corresponsione dell'indennità pari a 600 euro erogata dall'INPS, previa domanda, riconosciuta per il mese di marzo ai seguenti soggetti: • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/2/20, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della legge n. 335/1995; • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17/3/20; • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17/3/20; • lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 percettori del reddito di ultima istanza.	Art. 75

Special Assist

Le diverse indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. È stato ora stabilito che dette indennità, previste dagli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020, sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.	
Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori autonomi danneggiati dal virus COVID-19 – incrementato il Fondo Per il riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 il relativo fondo è stato incrementato da 300.000.000 a 1.150.000.000. È stato, inoltre, stabilito che per il riconoscimento dell'indennità i soggetti alla data di presentazione della domanda, non devono essere: • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • titolari di pensione.	Art.78
Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 Sono state introdotte, o rinnovate in quanto già previste dal D.L. n. 18/2020, indennità per alcune tipologie di lavoratori.	Art.84
Queste le indennità previste: • soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 27 del D.L. n. 18/2020 – l'indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020; • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19/5/20, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 - è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per ottenere l'indennità il professionista deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/5/20 - è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. • soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 28 del D.L. n. 18/2020 – l'indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. • soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 29 del D.L. n. 18/2020 – l'indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19/5/20; • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19/5/20 - è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19/5/20.	

Special Assist

- soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 30 del D.L. n. 18/2020 – l'indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

Lavoratori che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro - ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese. Si tratta dei seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/19 e il 31/1/20 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1/1/19 e il 31/1/20;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1/1/19 e il 23/2/20 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere al 23/2/20. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23/2/20 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata al 23/2/20 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Condizioni – tali soggetti alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.lgs. n. 81/2015;
- titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo - ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza dei seguenti requisiti:

- hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. n. 18/2020
- hanno almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione al 19/5/20.

Domanda e limite di spesa - le indennità sopra illustrate non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840.800 euro per il 2020.

Rapporti con il reddito di cittadinanza - ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il reddito di cittadinanza fino all'ammontare dell'indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Le indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità.

Decadenza - decorsi 15 giorni dal 19/5/20 (dunque il 3/6/20) si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 relativa al mese di marzo 2020.

Indennità per i lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, al 23/2/20, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro.

L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460.000.000 euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate

Art. 85

Special Assist

presso gli Istituti di Patronato.	
Divieto di cumulo tra indennità Le indennità di cui agli articoli: • 78 - sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; • 84 – varie tipologie di lavoratori; • 85 – indennità per i lavoratori domestici; • 98 – indennità per i lavoratori sportivi; sono: • tra loro non cumulabili; • non cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020; • cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.	Art.86
Bonus per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici Aumentato al 110%, per le spese sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21, l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.	Art. 119 e 121
Il beneficio può essere fruito in 5 rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure con lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione. Gli interventi ammissibili sono effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale. Efficientamento energetico – è del 110% la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21 per specifici interventi di efficientamento energetico (isolamento termico, sostituzione di impianti di climatizzazione su parti comuni di edifici e sostituzione degli impianti di climatizzazione sugli edifici unifamiliari). In combinato con uno di questi interventi l'aliquota del 110% si applica anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico (come l'installazione di pannelli solari o di schermature solari o la sostituzione degli infissi). Gli interventi di cui sopra devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti interministeriali con cui sono definiti i requisiti tecnici e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Sisma bonus - per gli interventi per la riduzione del rischio sismico l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21. Il bonus spetta anche per le unifamiliari anche	

Special Assist

seconde case.

In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. L'agevolazione non spetta per gli edifici ubicati in zona sismica 4.

Impianti solari fotovoltaici - per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici spetta, per le spese sostenute dall'1/7/20 al 31/12/21, la detrazione nella misura del 110%, a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza (spesa massima agevolabile: € 48.000, con tetto di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale).

Il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale per alcuni interventi.

Tale detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la medesima detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici - se effettuata assieme a uno dei tre interventi principali, anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto alla detrazione del 110%.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati.

I dati relativi all'opzione sono comunicati in via telematica secondo quanto disposto con l'emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto per gli interventi di efficientamento energetico (copia dell'asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all'ENEA).

Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

È prevista la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.

Sanzioni - ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Disposizioni attuative - le modalità attuative saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto MISE - con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni sono stabilite le modalità di trasmissione della asseverazione da parte dei tecnici abilitati.

Adeguamento degli ambienti di lavoro - credito d'imposta

Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione a:

Art. 120

Special Assist

• interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza; • investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.	
Attività interessate, indicate nell'allegato 1 dell'art. 120: • Alberghi • Villaggi turistici • Ostelli della gioventù • Rifugi di montagna • Colonie marine e montane • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte • Gestione di vagoni letto • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero • Ristorazione con somministrazione • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto • Gelaterie e pasticcerie • Gelaterie e pasticcerie ambulanti • Ristorazione ambulante • Ristorazione per treni e navi • Catering per eventi, banqueting • Mense • Catering continuativo su base contrattuale • Bar e altri esercizi simili senza cucina • Attività di proiezione cinematografica • Attività delle agenzie di viaggio • Attività dei tour operator • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici • Organizzazione di convegni e fiere • Attività nel campo della recitazione • Altre rappresentazioni artistiche • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli • Attività nel campo della regia • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche • Attività di biblioteche e archivi • Attività di musei	

Special Assist

• Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali • Parchi di divertimento e parchi tematici • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali • Stabilimenti termali Il credito d'imposta: • è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti; • è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione in F24; • non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000 (1.000.000 di euro per il 2020).	
Opzione per lo sconto sul corrispettivo dovuto e trasformazione in credito d'imposta cedibile I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i seguenti interventi possono optare, in luogo della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta (con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) oppure per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.	Art. 121
Le opzioni trovano applicazione per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente decreto, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione. Se è accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi del 4% annuo e delle sanzioni. Disposizioni attuative – Le modalità attuative saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.	
Crediti d'imposta – alcuni possono essere ceduti I beneficiari dei seguenti crediti d'imposta possono, dal 19/5/20 al 31/12/21, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti: • credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del DL n. 18/2020; • credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020; • credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del D.L. n. 34/2020; • credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del D.L. n. 34/2020. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione in F24 e con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di 700.000 euro (1.000.000 euro per il 2020) di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000, e di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità	Art.122

Special Assist

attuative delle disposizioni.	
Clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa - abrogazione Abrogate le clausole di salvaguardia che, dal 2021, prevedevano incrementi automatici delle aliquote Iva del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti.	Art.123
Trattamento per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione di emergenze epidemiologiche Prevista, a regime, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% per le cessioni di strumenti sanitari espressamente individuati per la prevenzione e il contrasto di emergenze epidemiologiche. In deroga al meccanismo di funzionamento del tributo, per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni dei medesimi beni, effettuate entro il 31/12/20, è prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.	Art. 124
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione Agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60%, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200.000.000 euro per il 2020, delle spese sostenute nel 2020 per: • sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati; • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Rientrano nel credito d'imposta le spese sostenute per: • sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; • acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; • acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione; • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi) incluse le eventuali spese di installazione. Il credito d'imposta: • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 ovvero in compensazione in F24; • non è soggetto ai limiti di 250.000 euro di cui all'art. 1, co. 53, della legge n. 244/2007, e di 700.000 euro (1.000.000 euro per il 2020) di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000; • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Di conseguenza, è stata abrogato: • l'art. 64 del D.L. n. 18/2020, con cui era stato introdotto un credito d'imposta del 50%	Art.125

Special Assist

delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; • l'art. 30 del DL n. 23/2020 che ha previsto l'estensione dell'agevolazione alle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.	
Proroga di sospensioni dei versamenti È stata ulteriormente prorogata la sospensione di versamenti prevista dal D.L. n. 18/2020.	Art. 126
Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 superiori a 50.000.000 euro - le imprese e lavoratori autonomi che hanno: • ricavi o compensi 2019 superiori a 50.000.000 euro; • fatturato marzo 2020 < 50% marzo 2019; • fatturato aprile 2020 < 50% aprile 2019; posticipano al 16/9/20 i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL. Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 inferiori a 50.000.000 euro - le imprese e lavoratori autonomi che hanno: • ricavi o compensi 2019 inferiori a 50.000.000; • fatturato marzo 2020 < 33% marzo 2019; • fatturato aprile 2020 < 33% aprile 2019; posticipano al 16/9/20 i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL. Imprese e lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dopo il 31/3/19 - le imprese e i lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dopo il 31/3/19 posticipano al 16/9/20 i versamenti in scadenza ad aprile e maggio relativi a IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali/premi INAIL. Imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro - le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro versano entro il 16/9/20 (ovvero in 4 rata mensili la prima il 16/9/20 e le altre a distanza di 1 mese) le ritenute di acconto riferite al periodo 17/3 – 31/5/20. Imprese dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1/3/20 - le imprese dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1.3.2020 versano entro il 16/9/20 i contributi previdenziali e premi INAIL scaduti nel periodo 23/2/20 – 30/4/20 Enti non commerciali (compresi ETS) - ENC (compresi ETS) che esercitano attività commerciale versano entro il 16/9/20 le ritenute lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e premi INAIL in scadenza ad aprile e maggio.	
Proroghe della sospensione dei versamenti È stato ulteriormente prorogato il termine per la ripresa dei versamenti sospesi che riguardano alcuni individuati operatori appartenenti a settori colpiti dall'emergenza coronavirus.	Art. 127
Dovranno essere versate in unica rata entro il 16/9/20 (ovvero con pagamento in 4 rata mensili la prima il 16/9/20 le altre a distanza di 1 mese): • le ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, operate in qualità di sostituti d'imposta dal 2/3/20 al 30/4/20; • i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria; • l'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020; da parte dei seguenti soggetti interessati dalla sospensione: • imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche,	

Special Assist

e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- Onlus di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 1997, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, co. 1, del codice di cui al D.lgs. n. 117 del 2017;
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1/3/20.

Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2.000.000 euro – dette imprese effettuano mediante pagamento in unica rata entro il 16/9/20 (ovvero in 4 rata mensili la prima il 16/9/20 e le altre a distanza di 1 mese) i versamenti da autoliquidazione scaduti tra l'8/3/20 e il 31/3/20, relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei soli versamenti dell'IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi percepiti, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Special Assist

Salvaguardia del credito di cui all'art. 13, co. 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'art. 1 della legge n. 21/2020 Per l'anno 2020, il "bonus Renzi" di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1/7 spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria.	Art. 128
Rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica Ridotte al 90% le rate di acconto mensili dovute, da maggio a settembre 2020, dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. Limitatamente alla sola rata del mese di maggio 2020 relativa all'accisa sull'energia elettrica, il termine viene differito dal 16 al 20/5/20.	Art.129
Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa Sono state differite alcune disposizioni contenute del D.L. n. 124/2019, che prevedono l'introduzione di specifici adempimenti sia per l'Amministrazione finanziaria, in tema di approntamento e sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, circa l'organizzazione gestionale degli impianti: • all'1/1/21 quella di contrasto alle frodi in materia di accisa; • all'1/10/20 quella di contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti; • al 31/12/20 quella per l'estensione del sistema Infoil e per la trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale; • al 3/9/20 quella per introduzione documento amministrativo semplificato telematico.	Art. 130
Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa Non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora per i pagamenti eseguiti entro il 25/5/20 per i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo effettuati in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16/4.	Art. 131
Acconti ridotti per i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici Ridotti all'80% gli acconti dei pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020.	Art. 132
Plastic tax e sugar tax dall'1/1/21 Differimento all'1/1/21 dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate.	Art. 133
Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche Il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici e equiparate prevede 100 euro annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio e tetto massimo a 14mila euro.	Art. 134
Giustizia tributaria - contributo unificato In tema di contributo unificato, sospesi fino al 31/5/20 i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento, totale o parziale e il termine in materia di invito al pagamento (articoli 16 e 248 del D.P.R. n. 115/2002).	Art. 135

Special Assist

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale - Pir Per incentivare strutturalmente gli investimenti nelle società di minori dimensioni, non quotate, è accordata la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo piano di risparmio a lungo termine (Pir), composto da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, nonché prestiti erogati alle predette imprese o in crediti delle stesse. Il vincolo di concentrazione degli investimenti è elevato al 20%, mentre i limiti quantitativi sono fissati in 150.000 mila euro all'anno e in 1,5 milioni complessivamente. Sono esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici Ftse Min e Fise Mid Cap della Borsa italiana.	Art. 136
Rideterminazione costo d'acquisto di terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - proroga dei termini La rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati possedute da persone fisiche e società semplici, di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, si applica anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1/7/20. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30/9/20; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/9/20. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%: • per le partecipazioni che, alla data del 1/7/20, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c), del Tuir, nonché per le partecipazioni non qualificate; • per i terreni edificabili e con destinazione agricola.	Art.137
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi Niente sanzioni fino all'1/1/21 per gli operatori che non sono in grado di dotarsi entro l'1/7/20 di un registratore telematico.	Art.140
Lotteria dei corrispettivi Differito dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, l'avvio della "lotteria dei corrispettivi", l'estrazione a sorte di premi riservata alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti attività di commercio al dettaglio dotati di registratore telematico per l'invio dei dati.	Art. 141
Servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti Iva da parte dell'Agenzia delle entrate - rinvio Rimandata all'1/1/21 la partenza per i programmi di assistenza online dell'Agenzia delle entrate in materia di Iva, ossia il processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte del Fisco sulla base dei dati acquisiti grazie alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e alle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.	Art. 142
Procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - rinvio Partirà dall'1/1/21 l'applicazione della norma (art. 12-novies, D.L. n. 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sdl in caso di ritardato,	Art. 143

Special Assist

omesso o insufficiente versamento dell'imposta.	
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni Fissato al 16/9/20, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento degli "avvisi bonari", ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs 462/1997), in scadenza tra l'8/3 e il 31/5. Si potrà versare in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.	Art. 144
Compensazione credito d'imposta/debito iscritto a ruolo sospesa per il 2020 Per il 2020, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'art. 28-ter del DPR n. 602/1973 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali.	Art.145
Limite annuo dei crediti d'imposta utilizzabili in F24 Per il solo anno 2020, il limite di 700.000 relativo all'utilizzo dei crediti d'imposta in F24 previsto dall'art. 34, co. 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è elevato a 1.000.000 euro.	Art.147
ISA – adeguamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale alla situazione emergenziale Per tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria, nonché prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA, per i periodi di imposta 2020 e 2021: • sono definite specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'INAIL e l'ISTAT nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica; • possono essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale; • i termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli ISA sono spostati rispettivamente al 31/3 e al 30/4 dell'anno successivo a quello di applicazione; • nella definizione delle strategie di controllo, per il 2018, l'Agenzia delle entrate e la G.d.F. tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019. Per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per il 2018 e 2019.	Art.148
Somme dovute in base ad atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero di crediti d'imposta - proroga della sospensione dei versamenti Differiti al 16/9/20: • i termini di versamento per somme dovute a seguito dei seguenti atti i cui termini sono scaduti tra il 9/3/20 e il 31/5/20: ✓ atti di accertamento con adesione; ✓ accordo conciliativo; ✓ accordo di mediazione; ✓ atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; ✓ atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; ✓ atti di recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione;	Art.149

Special Assist

✓ avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'art. 33, co. 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni. • il termine finale per la notifica del ricorso di 1° grado davanti alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui sopra e agli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento sono scaduti tra il 9/3/20 e il 31/5/20. • i termini di versamento delle somme dovute per le rate relative ai seguenti atti scadute tra il 9/3 e il 31/5/20 dovute in base a: ✓ Pvc; ✓ Avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione; ✓ Atti di recupero; ✓ Inviti al contraddittorio; ✓ Accertamenti con adesione; ✓ Controversie tributarie; ✓ Integrativa speciale per società e ASD.	
Prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto - modalità di ripetizione dell'indebito La restituzione di somme al soggetto erogatore (es. datore di lavoro) deve avvenire al netto della eventuale ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse. Il sostituto d'imposta, a cui le somme sono state restituite al netto della ritenuta operata e versata, ha diritto a un credito di imposta del 30% delle somme ricevute. Detto credito: • è utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di importo; • rileva ai fini Irpef. Il sostituto d'imposta evidenzia nella certificazione unica e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari la restituzione delle somme e l'emersione del credito d'imposta. Le nuove disposizioni si applicano alle somme restituite a partire dall'1/1/20. Sono fatti salvi i rapporti già divenuti definitivi al 19/5/20.	Art.150
Pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni sono sospesi Tra il 19/5/20 e il 31/8/20 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31/8 dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se prima del 19/5/20 è intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.	Art.152

Special Assist

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973 – pagamenti della PA Dall'8/3 al 31/8/20 ovvero dal 21/2/20 per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 del Dpcm 1/3/20, non si applicano le disposizioni secondo cui la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, verifica presso l'agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a quell'importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni.	Art. 153
Versamenti dovuti in base ad atti esecutivi - proroga del periodo di sospensione Sono sospesi fino al 30/9/20 i termini dei versamenti relativi a entrate tributarie e non tributarie, che scadono tra l'8/3 e il 31/8/20, derivanti da: • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 29 del DL n. 78/2010; • avvisi di addebito INPS esecutivi di cui all'art. 30 del DL n. 78/2010; • atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane per la riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012; • ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili, nonché agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019. I termini delle sospensioni decorrono dal 21/2/20 per i soggetti che a tale data avevano la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1/3/20. Per i medesimi soggetti sono differiti al 31/5/20 alcuni termini fissati al 28/2 relativi a istituti agevolativi dei carichi affidati all'agente della riscossione. Relativamente ai piani di dilazione in essere all'8/3/20 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31/8/20, la decadenza dal beneficio della rateazione di cui all'art. 19, co. 3, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive. Il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nel 2020, delle definizioni agevolate di cui: • agli artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018; • all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 • all'art. 1, commi 190 e 193, della legge n. 145/2018; non determina l'inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle rate entro il 10/12/20. Per i debiti per i quali, al 31/12/19, si è determinata l'inefficacia delle definizioni possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.	Art.154
Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019 Per accelerare le procedure di erogazione del contributo, anticipando al 2020 l'erogazione del 5 per mille dell'Irpef relativo all'esercizio finanziario 2019, nel ripartire le risorse in base alle scelte dei contribuenti non si terrà conto né delle dichiarazioni presentate in	Art. 156

Special Assist

ritardo né di quelle integrative (art. 2, commi 7 e 8, Dpr 322/1998).	
Proroga dei termini di notifica degli atti Sono emessi entro il 31/12/20 e notificati tra l'1/1 e il 31/12/21, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza - calcolati senza tener conto del periodo di sospensione dall'8/3 al 31/5/20 di cui all'art. 67, co. 1, del D.L. n. 18/2020 - scadono tra l'8/3/20 ed il 31/12/20. Al fine del differimento dei termini l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione che risulta dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate. Nello stesso periodo non saranno inviati i seguenti atti: • comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; • comunicazioni di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; • inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis del DL n. 78/2010; • atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica; • atti di accertamento delle tasse automobilistiche limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna; • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari; Detti atti sono notificati, inviati o messi a disposizione tra l'1/1 e il 31/12/21, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Decadenza termini notifiche cartelle di pagamento - sono prorogati di 1 anno i termini di decadenza per la notifica di cartelle di pagamento di cui all'art. 25, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 602/1973, relativamente alle dichiarazioni presentate: • nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; • dai sostituti d'imposta nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir; • nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.	Art.157
Cumulo sospensione dei termini processuali e sospensione nell'accertamento con adesione Sancita, con una disposizione di natura interpretativa, la cumulabilità in ogni caso della sospensione dei termini processuali (art. 83, co. 2, D.L. n. 18/2020) con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione (art. 6, co. 3, D.lgs. n. 218/1997).	Art. 158
Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 Prevista, per l'anno d'imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" (art. 51-bis, DL 69/2013) anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.	Art. 159
Pagamento dei diritti doganali - Proroga I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1/5/20 e il 31/7/20 sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi se il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale su istanza di parte. Disposizioni applicative - Le modalità di applicazione saranno stabilite con determinazione	Art. 161

Special Assist

del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	
Rateizzazione del debito di accisa – Deposito fiscale Possibile rateizzare del debito di accisa per i prodotti energetici e alcolici in deposito fiscale; l'operatore può modulare la richiesta in ragione della propria situazione economica, che deve essere documentata e, quindi, riscontrabile da parte dell'Agenzia delle dogane.	Art. 162
Proroga del versamento delle accise sui tabacchi e dell'imposta di consumo Gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020 dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti, possono essere versati entro il 31/10/20; sono dovuti gli interessi legali calcolati giorno per giorno. Resta ferma l'obbligo di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti.	Art.163
Tax credit vacanze Per il periodo d'imposta 2020 è previsto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dall'1/7/2010 al 31/12/20, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è: • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; • di 150 euro per quelli composti da una sola persona.	Art. 176
Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast e il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili di 700.000 euro e il limite annuale di 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. Disposizioni applicative - Le modalità applicative, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A., saranno individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.	
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico Per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU): • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili	Art. 177

Special Assist

degli stabilimenti termali; • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.	
Imprese di pubblico esercizio - esonero da Tosap e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Dal 1/5 al 31/10/20 le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Fino al 31/10/20: • le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo; • la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004.	Art.181
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari – modificata ancora la misura dell'agevolazione Solo per il 2020, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 è concesso, alle stesse condizioni, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro il limite di 60.000.000 euro che costituisce tetto di spesa. Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali di almeno l'1% rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente, un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Con l'art. 98 del D.L. 18/2020 era stato stabilito che limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta veniva concesso, alle stesse condizioni, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati (misura ora incrementata al 50%). Per il 2020, la comunicazione telematica per accedere al credito d'imposta è presentata tra il 1° ed il 30/9. Restano valide le comunicazioni telematiche trasmesse tra il 1° ed il 31/3/20.	Art. 186
Acquisto della carta dei giornali - credito d'imposta per il 2020 Le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per il 2020 potranno fruire di un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite; è stato fissato un tetto di spesa (24.000.000 euro).	Art.188

Special Assist

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della legge n. 198/2016, e al D.lgs. n. 70/2017.	
Bonus una tantum edicole Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ove le risorse disponibili fossero insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il contributo non concorre alla formazione del reddito. Le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda saranno stabilite con DPCM.	Art. 189
Editori di quotidiani e periodici - credito d'imposta per il 2020 per i servizi digitali Le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione potranno fruire per il 2020 di un credito d'imposta del 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate editate in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività, a condizione che occupino almeno 1 dipendente a tempo indeterminato. Il credito d'imposta: • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; • è concesso nei limiti del "de minimis"; • è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista; • non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, co. 1 e 2, della legge n. 198/2016, e al D.lgs. n. 70/2017. Per fruire dell'agevolazione deve essere presentata istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Un D.P.C.M. individuerà le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.	Art.190
Credito di imposta per ricerca e sviluppo - per le Regioni del Sud la misura è maggiorata Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta R&S di cui all'art. 1, co. 200, della legge n. 160/2019 passa dal 12% al: • 25% per le grandi imprese. Si considerano tali le imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50.000.000 euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43.000.000 euro; • 35% per le medie imprese. Si considerano tali le imprese che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10.000.000 euro; • 45% per le piccole imprese. Si considerano tali le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10.000.000 euro. Sono inclusi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19.	Art.244

Special Assist

La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/6/14, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, e in particolare dall'art. 25 del regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".	
Resto al Sud – i beneficiari possono avere un contributo I soggetti che hanno beneficiato dell'agevolazione "Resto al Sud" di cui all'art. 1 del D.L. 20 n. 91/2017 possono ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, pari a: • 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; • 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. Possono accedere al contributo liberi professionisti, ditte individuali e società che: • hanno completato il programma di spesa finanziato dall'agevolazione "Resto al Sud"; • sono in possesso dei requisiti che attestano il corretto utilizzo delle agevolazioni e non si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 13, co. 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 174/2017; • hanno già adempiuto, al momento della domanda, alla restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'art. 7, co. 3, lett. b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 174/2017.	Art. 245